

ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI FAQ ANNO 2023

CHI DEVE ISCRIVERSI ALL'ASSICURAZIONE CASALINGHE?

È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico chi:

- ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
- non è legato da vincoli di subordinazione;
- svolge lavoro in ambito domestico in modo abituale ed esclusivo.

Si devono dunque assicurare, se svolgono lavoro in ambito domestico in modo abituale ed esclusivo:

- gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio, ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- chi svolge un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa, ma la quota va versata per intero.

CHI NON SI DEVE ASSICURARE?

È escluso dall'obbligo assicurativo:

- colui che ha meno di 18 anni o più di 67 anni;
- il lavoratore socialmente utile (Lsu);
- il titolare di una borsa lavoro;
- l'iscritto a un corso di formazione o a un tirocinio;
- il lavoratore part time;
- il religioso.

COSA SI INTENDE PER LAVORO DOMESTICO E QUALI SONO I LUOGHI COPERTI DALL'ASSICURAZIONE?

Per "lavoro domestico" si intendono le attività svolte in modo abituale ed esclusivo nella propria abitazione rivolte alla cura dei familiari e dell'ambiente domestico.

Sono coperti dall'assicurazione l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).

Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. È, invece, escluso l'infortunio in itinere, cioè durante gli spostamenti.

QUAL È IL NUCLEO FAMILIARE A CUI DEVE ESSERE RIVOLTA LA CURA DELL'AMBIENTE DOMESTICO?

Ai fini dell'obbligo assicurativo, per nucleo familiare si intende l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

COME CI SI ISCRIVE ALL'ASSICURAZIONE CASALINGHE?

Per assicurarsi, è necessario essere in possesso di credenziali dispositive SPID, CIE o CNS ed utilizzare i servizi online dedicati disponibili sul sito Inail:

- *Servizio domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento*: questo servizio costituisce la modalità esclusiva con cui chi è in possesso dei requisiti assicurativi deve richiedere la prima iscrizione e ottenere l'avviso di pagamento PA per effettuare il versamento del premio e assicurarsi contro gli infortuni domestici;
- *Servizio domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva*: questo servizio è rivolto a chi ha diritto all'esonero dal versamento del premio e deve essere utilizzato dagli utenti sia per effettuare la prima iscrizione all'assicurazione, sia per rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO DEL PREMIO?

L'iscrizione all'assicurazione si effettua presentando all'Inail, tramite il servizio telematico *Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento* disponibile sul sito Inail e utilizzando le credenziali dispositive SPID, CIE o CNS, l'apposita domanda contenente i dati anagrafici del richiedente e attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi.

La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di versamento del premio.

In sede di prima iscrizione, il pagamento del premio è considerato nei termini se effettuato entro 10 giorni.

COME SI COMPILA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ONLINE CON PAGAMENTO DEL PREMIO?

Per effettuare la domanda di iscrizione con pagamento del premio, il richiedente deve compilare nel servizio online:

- la sezione A: dati del richiedente;
- la sezione B: requisiti assicurativi.

Nella sezione A deve essere indicato, tra gli altri dati, l'indirizzo di posta elettronica al quale saranno recapitati la comunicazione della regolare acquisizione della domanda di iscrizione (ricevuta) e l'avviso di pagamento pago PA, necessario per effettuare il versamento.

Nella sezione B l'utente deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti assicurativi richiesti dalla legge per iscriversi all'assicurazione contro gli infortuni domestici e indicare nell'apposito campo la data dalla quale è o sarà in possesso dei predetti requisiti (data di maturazione dei requisiti assicurativi).

Con riguardo ai requisiti assicurativi, il servizio online richiede all'utente di dichiarare:

- di svolgere in ambito domestico l'insieme delle attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

- di svolgere le suddette attività a titolo gratuito;
- di svolgere le suddette attività in via esclusiva e abituale;
- di non svolgere un'altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

QUANDO SI PAGA L'ASSICURAZIONE CASALINGHE?

Per chi è già assicurato il premio assicurativo deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l'anno precedente.

Se, invece, ci si assicura per la prima volta o, se già assicurati, se si effettua il pagamento del premio dopo il 31 gennaio, l'assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

QUANTO SI PAGA?

Il premio per l'assicurazione casalinghe, annuale e non frazionabile, ammonta a 24 euro ed è deducibile ai fini fiscali.

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 296,22 euro annui.

COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE CASALINGHE?

Il premio assicurativo può essere pagato utilizzando unicamente l'Avviso di pagamento PagoPA prestampato, contenente i dati personali e l'indicazione dell'importo da versare, elaborato dai sistemi dell'Inail. Non è più possibile pagare il premio assicurativo con bollettino postale in bianco o con bonifico bancario.

L'interessato può effettuare il pagamento tramite:

- servizio PagoPA, sul sito dell'Inail;
- sul sito di Poste Italiane S.p.A.;
- sul sito della propria banca;
- sul sito di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su PagoPA.gov.it);
- in tutti gli uffici di Poste Italiane;
- in banca;
- tramite bancomat;
- presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio.

Per chi è già iscritto il pagamento potrà essere effettuato l'Avviso di pagamento inviato dall'Inail; nel caso di nuova iscrizione, l'Avviso è elaborato dai sistemi dell'Inail a seguito di domanda inoltrata tramite gli specifici servizi online.

CHE COSA SUCCEDA SE NON PAGO L'ASSICURAZIONE CASALINGHE?

Se possiedi i requisiti di legge ma non paghi l'assicurazione, puoi essere soggetto ad una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio, cioè a 24 euro.

CHE COSA SUCCEDA SE PAGO IN RITARDO?

Tutti gli Avvisi PagoPA elaborati dai sistemi dell'Inail, sia ai fini della prima iscrizione sia ai fini del rinnovo dell'assicurazione, sono di tipo cd. "incrementale". Di conseguenza,

in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull'Avviso, l'importo da pagare sarà automaticamente aggiornato con la somma aggiuntiva, prevista dall'articolo 6 del decreto ministeriale 13 novembre 2019, calcolata automaticamente in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni). Resta fermo che, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza indicato sull'Avviso, la copertura assicurativa decorrerà solo dal giorno successivo al pagamento.

COME SI ISCRIVE SUI SERVIZI ONLINE CHI È ESONERATO DAL PAGAMENTO DEL PREMIO?

Chi ha i requisiti reddituali previsti dalla legge per il diritto all'esonero dal versamento del premio deve utilizzare il servizio e compilare, oltre alle sezioni A e B, anche le sezioni:

C: nella sezione vanno indicati i requisiti reddituali del richiedente (persona che si deve assicurare);

D: nella sezione vanno indicati i requisiti reddituali dei componenti del nucleo familiare;

E: nella sezione va indicato il reddito complessivo lordo ai fini Irpef del nucleo familiare.

Con riguardo ai requisiti reddituali, per avere diritto all'iscrizione con esonero dal pagamento del premio non si deve fare riferimento all'ISEE, ma unicamente ai redditi lordi ai fini IPEF che l'assicurato e tutti i componenti del suo nucleo familiare hanno dichiarato al Fisco nell'anno precedente (cioè, per l'assicurazione dell'anno 2023, i redditi da considerare sono quelli percepiti nell'anno di imposta 2021 e denunciati all'Agenzia delle entrate nel corso dell'anno 2022).

SE LAVORO SOLO SALTUARIAMENTE O HO UN'OCCUPAZIONE STAGIONALE DEVO PAGARE L'ASSICURAZIONE?

Sì, i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno sono tenuti a versare il premio assicurativo per l'intero importo, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto svolge l'attività di lavoro domestico in modo esclusivo.

SE PERCEPISCO LA PENSIONE DEVO PAGARE L'ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI?

Sì, anche i titolari di pensione fino ai 67 anni compiuti rientrano tra i soggetti che per legge devono assicurarsi. Coloro che compiono i 67 anni in corso d'anno devono provvedere al pagamento del premio e la copertura assicurativa ha effetto sino al 31 dicembre dello stesso anno.

SE SONO INVALIDO DEVO PAGARE COMUNQUE L'ASSICURAZIONE?

La tutela assicurativa è prevista anche per gli invalidi a prescindere dal grado di invalidità a condizione che tale invalidità gli consenta di svolgere abitualmente e sistematicamente attività in ambito domestico. Pertanto, se il soggetto invalido è in possesso dei requisiti assicurativi e svolge comunque attività in ambito domestico è tenuto ad assicurarsi.

NON HO REDDITO, DEVO PAGARE L'ASSICURAZIONE?

Il premio assicurativo è a carico dello Stato per tutti i soggetti che siano in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge.

In particolare, ha diritto all'esenzione dal pagamento del premio chi ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo personale e del nucleo familiare dichiarato ai fini Irpef l'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva (non rileva in alcun modo l'attestazione ISEE).

I soggetti che intendono assicurarsi con esonero dal versamento del premio devono iscriversi presentando ogni anno la domanda di iscrizione esclusivamente attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva" (non è previsto il rinnovo automatico).

SONO GIÀ ASSICURATO E HO SMARRITO L'AVVISO DI PAGAMENTO PER IL RINNOVO, COME POSSO FARE?

In caso di rinnovo, una copia dell'Avviso di pagamento PagoPA recapitato all'assicurato/a è disponibile fino al 31 dicembre dell'anno anche sul servizio online "Visualizza e stampa avviso di pagamento" presente all'interno dei servizi telematici dedicati all'assicurazione.

Per coloro che non hanno provveduto a registrarsi nei servizi telematici dell'Inail è sempre possibile richiedere una copia dell'Avviso alla Sede Inail più vicina, per telefono o tramite mail, oppure al Contact center Inail chiamando il numero unico 06.6001. Inoltre, tutti gli assicurati che hanno installato sul proprio smartphone l'App IO possono visualizzare l'Avviso PagoPA anche su tale applicativo, con possibilità di pagare il premio assicurativo direttamente tramite l'App in modo semplice e veloce.

HO GIÀ UN'ASSICURAZIONE SUGLI INFORTUNI DOMESTICI: DEVO PAGARE ANCHE QUELLA DELL'INAIL?

Sì, l'assicurazione è obbligatoria ed è cumulabile con altre tipologie assicurative.

HO AVUTO UN INFORTUNIO: QUAL È LA PROCEDURA PER FARE LA RICHIESTA DELLE RELATIVE PRESTAZIONI ECONOMICHE? A CHI MI DEVO RIVOLGERE?

In caso di infortunio bisogna rivolgersi o al pronto soccorso di un Ospedale o al proprio medico curante. Al momento della visita, l'infortunato, o chi lo accompagna, deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.

Ai fini del riconoscimento dell'evento come infortunio in ambito domestico e per l'avvio della relativa richiesta, è necessario presentare all'Inail idonea domanda di erogazione delle prestazioni economiche unitamente alla certificazione medica attestante la data di guarigione clinica (primo giorno in cui si torna abili al lavoro) ed il danno permanente residuo dall'infortunio.

È possibile rivolgersi ad un Patronato per essere assistito in tutte le fasi dell'istruttoria della pratica di infortunio.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI A CUI HO DIRITTO IN CASO DI INFORTUNIO DOMESTICO RICONOSCIUTO DALL'INAIL?

In caso di infortunio domestico riconosciuto dall'Inail sono previste in favore dell'assicurato le seguenti prestazioni economiche:

- prestazione una tantum e cioè una somma di denaro nei casi in cui viene accertata, come conseguenza dell'infortunio domestico, una inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%;

- rendita diretta se l'inabilità permanente accertata, come conseguenza dell'infortunio domestico, è pari o superiore al 16%;
- assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con inabilità permanente pari al 100%, accertata a seguito dell'infortunio domestico e affetti da specifiche menomazioni;
- rendita ai superstiti e relativo assegno una tantum se l'infortunio ha avuto come conseguenza il decesso;
- beneficio Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e cioè una somma di denaro per i familiari superstiti.

HO CAMBIATO ABITAZIONE, COME POSSO COMUNICARLO ALL'INAIL?

L'assicurato può comunicazione la variazione dell'indirizzo di domicilio o di residenza tramite i servizi online dedicati all'assicurazione presenti sul sito dell'INAIL, accedendo con le apposite credenziali e procedendo alla modifica dei dati in autonomia.

COME POSSO FARE PER CANCELLARMI?

Se il soggetto non possiede più i requisiti assicurativi (es. non svolge più l'attività di lavoro domestico in via esclusiva, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente) è tenuto a darne comunicazione all'Inail, tramite l'apposita funzione "Cancellazione" disponibile all'interno dei servizi online.

Se la comunicazione è effettuata in corso d'anno non si ha diritto al rimborso del premio versato per quell'anno.

Non è necessario provvedere alla predetta comunicazione da parte dei soggetti che compiono i 68 anni di età.